

ESENTE



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Maria Cristina Giancola	Presidente
dott. Laura Tricomi	Consigliere
dott. Giulia Iofrida	Consigliere
dott. Rosario Caiazza	Consigliere rel.
dott. Eduardo Campese	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 25644/15, proposto da:

PA, elett.te domic. in Roma, presso la cancelleria della Suprema Corte, rappres. e difeso dall'avv. Gianni Pica, con procura speciale a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

CS, ammessa al gratuito patrocinio, elett.te domic. in Roma alla via Pescara n.2, presso l'avv. Simona Censi che la rappres. e difende, con procura speciale in calce al controricorso;

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 592/2015 emesso dalla Corte d'appello di Bari, depositata il 14.4.2015;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazza, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2018.

RILEVATO CHE

SC convenne in giudizio il coniuge **AP** per la separazione coniugale; il convenuto si costituì proponendo domanda riconvenzionale, chiedendo l'accertamento della nullità del matrimonio per vizio del consenso e, in subordine, la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto da ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

non 15/16/18

C.O

*ord.
317
2018*

Luigi

Con sentenza non definitiva, il Tribunale pronunciò la separazione coniugale, dichiarando il convenuto decaduto dall'azione d'annullamento; proseguito il giudizio, con successiva sentenza il Tribunale rigettò le altre domande della ricorrente, revocando i provvedimenti presidenziali urgenti emessi.

La Corte d'appello respinse l'appello con sentenza impugnata dalla **C** con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con cui fu denunciata la violazione dell'art. 156 c.c., per l'erronea valutazione delle prove acquisite e la contraddittorietà della motivazione relativa al diniego dell'assegno di mantenimento.

La Corte di cassazione accolse il ricorso, in quanto la Corte di merito non aveva considerato la situazione reddituale e patrimoniale del **P**, rilevando che l'assegno al coniuge va commisurato al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che, in mancanza di prove, l'indice di tale tenore può essere costituito dall'attuale divario reddituale e, in generale, dalla diversa posizione economica dei coniugi.

Rinviato il giudizio alla Corte d'appello, quest'ultima ha emesso sentenza determinando nella somma di euro 250,00 mensili l'assegno di mantenimento a favore di **SC**, parametrato all'importo dell'assegno divorzile.

Il **P** ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resiste la **C** con controricorso. Il ricorrente ha altresì depositato memoria, producendo documentazione.

CONSIDERATO CHE

Con l'unico motivo di ricorso **AP** ha denunciato la violazione dell'art. 360, 1°c., nn. 3 e 5, c.p.c., con riferimento all'art. 384 c.p.c. e agli artt. 156 e 143, c.c., avendo la Corte d'appello posto a suo carico l'assegno mensile di euro 250,00 non considerando la limitata durata del matrimonio, nel corso del quale non si era consolidata una comunione materiale e spirituale e non era emerso un effettivo tenore di vita comune tra i coniugi.

Il motivo di ricorso è infondato.

La Corte d'appello ha liquidato l'assegno di mantenimento in applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte, cassando la precedente sentenza d'appello, secondo cui l'assegno era da commisurare al mantenimento del

tenore di vita goduto in costanza di matrimonio il cui indice, in mancanza di prove, era costituito dall'attuale divario reddituale e, in generale, dalla diversa posizione economica dei coniugi.

Pertanto, il giudice d'appello correttamente ha accertato il diritto della **C** a ricevere l'assegno di mantenimento da parte del **P**, data la sproporzione reddituale tra i coniugi.

Quanto all'incidenza della scarsa durata della convivenza (circa un anno), come rilevato dalla Corte di merito, essa non costituisce un elemento che possa indurre ad escludere il diritto all'assegno di mantenimento, peraltro sul rilievo che la durata del matrimonio non è un fattore della relativa attribuzione.

D'altra parte, si rivela irrilevante la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non delibata (prodotta con la memoria difensiva) che ha pronunciato solo sui presupposti della valida insorgenza del vincolo religioso.

Inoltre, va rilevato che la liquidazione dell'assegno divorzile, nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non esclude l'interesse ad agire della **C**, considerata la diversa efficacia temporale dei provvedimenti sui due assegni.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi e la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1^{bis} dello stesso articolo 13.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza, si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti

Così deciso nella camera di consiglio del 15 febbraio 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 1 GIU 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente

3 *Handwritten signature*

Handwritten signature